

COMUNE DI SAN MICHELE di SERINO
Provincia di Avellino

(Via Roma 64 ,cap. 83020 ,tel. 0825 590903 - 595014/fax 0825 595658)

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 3665 DEL 30/06/2020

Ordinanza n. 32 del 30/06/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BRUCIATURA DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI DEI PARCHI E GIARDINI- 2020/2021, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

PREMESSO CHE la combustione in loco di residui vegetali in genere (sfalci, avanzzi di potature, stoppie, fogliame), prodotti della coltivazione di nocchie e altri fruttiferi, rappresenta una tradizionale pratica agricola;

VISTO l'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs n. 152/2006 (norme in materia ambientale) il quale dispone : “ *le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri Steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art 185 c. 1 lett.f), effettuate nel luogo di produzione costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come le sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione di rifiuti, i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10);*

CONSIDERATO CHE in questo periodo dell'anno (autunno/inverno) la normativa consente l'abbruciamento di residui lignocellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza;

ATTESO che nell'attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie ad evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente;

RITENUTO di dover regolamentare le attività in oggetto, individuando le aree, gli orari in cui le stesse possano essere consentite;

VISTO il D.Lgs n°267/2000;

VISTO il D.Lgs n°152/2006;

VISTI gli artt. 449 e 650 del c.p.;

VISTO e RICHIAMATO IL DECRETO DIRIGENZIALE della Giunta della Regione Campania n. 123 del 24.06.2020 a firma della dott.ssa Campobasso C. e dott. Giulivo I.

ORDINA

a far data dal 1°luglio fino al 30 settembre 2020:

- **il divieto assoluto di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;**

dal 1° ottobre 2020 fino a nuove disposizioni:

- sarà consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture al fine di una naturale trasformazione triturazione dei residui agricoli in loco mediante macchine operatrici, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- *E' sempre vietata la combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali;*
- *La combustione potrà avvenire solo dalle ore 11:00 alle ore 15:00 in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. Lo stero è l'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire a volume incluso i vuoti;*
- *Le sterpaglie e o simili dovranno essere preventivamente e adeguatamente essiccate;*
- *Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi dovranno svolgersi in giornate con assenza di vento;*
- *Durante le fasi di attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;*
- *La combustione è vietata nei centri abitati;*
- *Nelle zone limitrofe al centro abitato la combustione è consentita nella fascia oraria sopra indicata, ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni, dalle vie pubbliche, dalle strade ferrate, dalle aree incolte, dai boschi e dalle siepi campestri;*
- *La zona in cui si esegue l'abbruciamento dovrà essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi de suolo, in particolare dovrà realizzarsi una fascia priva di residui*

- vegetali non inferiore a 3 metri;*
- *Le attività di combustione non dovranno creare pericolo, danno, rischio o disturbi alla cittadinanza, a cose o animali;*
 - *Il fuoco dovrà essere spento o anche a seguito di ordine verbale impartito dagli organi di Polizia e controllo;*
 - *E' fatta salva la facoltà del Comuni di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente punto in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.*

INOLTRE, SI RICHAMA AL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Per l'inosservanza alla presente ordinanza, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad €25,00 e non superiore ad €500,00, fatta salva la responsabilità penale.
Le forze di Polizia e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'ordinanza e delle opportune sanzioni nei confronti dei trasgressori.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo on- line e sul sito ufficiale dell'Ente, nonché con apposizione di manifesti sulle principali strade comunali. Inoltre sarà trasmessa con pec.: alla Prefettura di Avellino, alla Stazione Carabinieri di Serino, alla Stazione Carabinieri Forestali di Serino, alla Polizia Municipale di San Michele di Serino

INFORMA

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

San Michele di Serino, 30 giugno 2020

IL SINDACO
Michele Bocca



